



| | |
|---|----------------------------|
| Deliberazione n. 1207 | Seduta del 26 GIU. 2018 |
| Convenzione tra ASST Nord Milano e ASST Monza per l'esecuzione di prestazioni sanitarie diverse a favore dell'Ospedale Bassini di Cinisello Balsamo e dell'Ospedale "Città di Sesto San Giovanni". | |

Il Direttore Generale
Matteo Stocco

coadiuvato da:

Direttore Amministrativo: Maria Elena Galbusera

Direttore Sanitario: Nicola Vincenzo Orfeo

Direttore Sociosanitario: Fabio Muscionico

Richiamata la delibera n. 1 del 2.1.2016 con cui questa ASST ha preso atto della D.G.R. n. X/4642 del 19.12.2015, in virtù della quale è stato nominato il Direttore Generale della Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Monza nella persona del dott. Matteo Stocco;

Atteso che con deliberazione n. X/4485 del 10/12/2015 della Giunta Regione Lombardia, in attuazione della L.R. n. 23/2015, è stata costituita a far data dal 01/01/2016 l'ASST di Monza, avente autonoma personalità giuridica pubblica ed incorporante, oltre al Presidio Ospedaliero di Monza ed a quello di Desio, anche strutture sanitarie e sociosanitarie già facenti capo all'ex ASL di Monza e Brianza ed all'ex ASL Milano 1;

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- art. 15, comma 1, della legge 07 agosto 1990, n. 241, autorizza le pubbliche amministrazioni a concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- art. 43, comma 3, della Legge n. 449 del 27.12.1997, che consente alle amministrazioni pubbliche di stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;
- art. 58 del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria, quadriennio 1998-2001, che disciplina l'attività di consulenza dei dirigenti medici e stabilisce che la stessa costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, rientrante tra le ipotesi di cui all'art. 55, lett. c), qualora sia richiesta a pagamento all'azienda e svolta fuori dall'orario di servizio, all'esterno delle strutture aziendali;
- Accordo Stato/Regioni del 18.11.2010, che ribadisce quanto stabilito dall'art. 2 del D.P.C.M. 27.03.2000 e dall'art. 15-quinquies, c.3, del D. Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii., ossia il principio di prevalenza dell'attività e dell'impegno orario istituzionale rispetto all'attività svolta fuori orario di servizio che non può superare quello contrattualmente dovuto;



- art. 2, del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, coordinato con legge di conversione 8 novembre 2012, n.189, in quanto l'attività in argomento sarà espletata in conformità alle regole e limitazioni dallo stesso disciplinate;

Viste:

- la nota prot. n. 21602 del 07.11.2017 (prot.n. 43730 del 14.11.2017) con cui l'ASST Nord Milano con sede in Sesto San Giovanni (MI) in viale Matteotti n. 83, ha chiesto la disponibilità dell'ASST Monza, all'esecuzione di prestazioni sanitarie diverse a favore dei pazienti dell'Ospedale Bassini di Cinisello Balsamo e dell'Ospedale Città di Sesto San Giovanni;
- la nota prot. n. 22443 del 20.11.2017 (prot. n. 44766 del 22.11.2017) con cui l'ASST Nord Milano ha chiesto l'ulteriore disponibilità dell'ASST Monza per attività di consulenza specialistica di neuroradiologia;
- la nota prot. n. 48714 del 22.12.2017 con cui l'ASST Monza ha trasmesso la propria offerta economica e confermato la disponibilità ad espletare l'ulteriore attività richiesta di neuroradiologia;
- la e-mail del 19.03.2018 con cui l'ASST Nord Milano ha accettato la citata offerta del 22.12.2017, in merito alle consulenze di Neuroradiologia;
- la e-mail del 14.06.2018, agli atti del Responsabile del Procedimento, con cui l'ASST Nord Milano ha confermato l'accettazione delle modalità e condizioni economiche delle attività richieste;

Rilevato che:

- l'ASST Monza possiede le competenze e professionalità necessarie a soddisfare tale richiesta;
- entrambe le ASST, in coerenza con i principi di cui sopra, hanno riconosciuto il comune interesse allo svolgimento dell'attività in argomento, al fine di razionalizzare le risorse e rafforzare e migliorare l'offerta al cittadino;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi:

- dal Direttore f.f. della S.C. di Medicina Nucleare, con e-mail del 28.11.2017 e del 30.11.2017;
 - dal Direttore della S.C. di Neurochirurgia, con e-mail del 22.12.2017;
 - dal Direttore f.f. della S.C. SIMT, con e-mail del 23.12.2017;
 - dal Direttore della S.C. di Anatomia Patologica I, con e-mail del 04.01.2018;
- con disponibilità all'espletamento dell'attività richiesta dall'ASST Nord Milano in orario di servizio, nell'ambito dell'attività istituzionale, senza interferire con il normale assolvimento dei compiti di istituto e con la funzionalità dell'Unità Operative stesse;
- dal Direttore della S.C. di Radiologia Diagnostica per immagini – Neuroradiologia, con e-mail del 12.12.2017 e del 04.04.2018, con la disponibilità allo svolgimento dell'attività di consulenza fuori orario di servizio, senza interferire con il normale assolvimento dei compiti d'istituto e con la funzionalità della S.C., nel rispetto del principio di prevalenza dell'attività e dell'impegno orario dedicato all'attività istituzionale rispetto all'attività fuori orario, che non può superare quello contrattualmente dovuto, ai sensi della vigente normativa in materia;



- dal Direttore della S.C. Direzione Medica Monza, con e-mail del 22.12.2017 e del 08.02.2018;
acquisiti agli atti del Responsabile del Procedimento;

Dato atto che l'ASST Nord Milano garantisce al personale dipendente dell'ASST Monza, che svolge l'attività di cui al presente provvedimento:

- l'erogazione del pasto, se richiesto, presso la mensa aziendale dei presidi dell'ASST Nord Milano, al costo sostenuto dall'ASST Nord Milano stessa, che l'ASST Monza provvederà a rimborsare a seguito di fattura emessa a suo carico;
- l'ingresso ai parcheggi aziendali dell'ASST Nord Milano, a titolo gratuito;

Precisato che il personale Dirigente Medico interessato per l'attività di neuroradiologia è assoggettato al rapporto di lavoro esclusivo, secondo quanto previsto dall'art. 25 dell'Atto Aziendale per la disciplina dell'attività libero professionale intramuraria dell'ex Azienda Ospedaliera S. Gerardo, approvato con deliberazione n. 741 del 19.12.2001 e ss.mm.ii.;

Evidenziato che l'ASST Monza:

- tratterà per intero i proventi derivanti dall'attività che sarà espletata in orario di servizio;
- tratterà dai proventi relativi all'attività di neuroradiologia, che sarà espletata fuori orario di servizio, la quota del 15%, di cui all'art. 25 del predetto Atto Aziendale, oltre alla quota del 5% indicata dall'art. 8 dello stesso, a favore del fondo di perequazione delle discipline mediche; la restante quota rappresenta il compenso al personale;

Considerato che gli oneri derivanti dal presente provvedimento risultano interamente finanziati dai ricavi prodotti dal medesimo, come da "analisi dei costi" validate dalla S.S. Controllo di Gestione con e-mail del 10.10.2017 e del 21.11.2017, agli atti del Responsabile del Procedimento;

Ritenuto di approvare e stipulare la convenzione con l'ASST Nord Milano, per l'esecuzione di prestazioni sanitarie a favore dei pazienti degli ospedali Bassini di Cinisello Balsamo e Città di Sesto San Giovanni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione e fino al 30.06.2019, alle condizioni contenute nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, regolamentando tutte le prestazioni precedenti la data di sottoscrizione secondo le condizioni previste nel testo approvato con il presente atto;

Specificato che la responsabilità della gestione e del controllo dell'attività in questione è in capo al Direttore della S.C. Direzione Medica Monza;

Dato atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento risultano interamente finanziati dai ricavi prodotti dalla medesima convenzione;

Dato atto, altresì, di avere preventivamente trasmesso il presente provvedimento al Direttore f.f. della S.C. Economico Finanziaria per la corretta registrazione:

- a) del ricavo di previsione annuo stimato in € 18.000,00, di cui:
- l'importo stimato di € 5.500,00, per l'attività che sarà espletata in orario di servizio, al conto n. 75.45.06.08 "Prestazioni sanitarie verso ATS e ASST Lombardia", all'atto dell'emissione delle relative fatture;



- l'importo stimato di € 12.500,00, per l'attività di consulenza che sarà espletata fuori orario di servizio, al conto n. 75.45.07.08 "Ricavi per servizi di consulenze in area a pagamento verso ATS/ASST Lombardia", all'atto dell'emissione delle relative fatture;
- b) del costo annuale stimato in € 10.093,75, relativo alla remunerazione dell'attività di consulenza resa dal personale fuori orario di servizio, oltre a € 531,25 per il fondo di perequazione, al conto economico n. 80.30.05.08 "Servizi di consulenza sanitaria in area a pagamento" con riferimento all'esercizio di competenza economica del ricavo correlato;
- c) del costo annuo, relativo ai pasti fruiti presso i presidi dell'ASST Nord Milano dal personale dipendente dell'ASST Monza, stimato in circa € 100,00= IVA compresa al conto economico n. 80.40.09.06 "Acquisti di altri servizi non appaltati da ATS e ASST Lombardia", con riferimento all'esercizio di competenza economica del ricavo correlato;

Preso atto dell'attestazione del Responsabile del Procedimento circa la correttezza formale e sostanziale del presente provvedimento;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario espressi ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 3 bis del D.Lgs. 502/92 e ss.mm.ii. ed art. 13 della L.R. 33/2009 così come modificato dalla L.R. 23/2015;

DELIBERA

per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate:

1. di approvare e stipulare la convenzione con l'ASST Nord Milano per l'esecuzione di prestazioni sanitarie a favore dei pazienti degli ospedali Bassini di Cinisello Balsamo e Città di Sesto San Giovanni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione e fino al 30.06.2019, alle condizioni contenute nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, regolamentando tutte le prestazioni precedenti la data di sottoscrizione secondo le condizioni previste nel testo approvato con il presente atto;
2. di stabilire che l'ASST Monza:
 - tratterrà per intero i proventi derivanti dall'attività che sarà espletata in orario di servizio;
 - tratterrà dai proventi relativi all'attività di neuroradiologia, che sarà espletata fuori orario di servizio dal personale dirigente medico in regime di esclusività, la quota del 15%, di cui all'art. 25 del predetto Atto Aziendale, oltre alla quota del 5% indicata dall'art. 8 dello stesso, a favore del fondo di perequazione delle discipline mediche; la restante quota rappresenta il compenso al personale;
3. di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento risultano interamente finanziati dai ricavi prodotti dalla medesima convenzione;
4. di dare atto, inoltre, come indicato dal Direttore f.f. della S.C. Economico Finanziaria, della corretta registrazione:
 - a) del ricavo annuo stimato in € 18.000,00, di cui:



- l'importo stimato di € 5.500,00, per l'attività che sarà espletata in orario di servizio, al conto n. 75.45.06.08 "Prestazioni sanitarie verso ATS e ASST Lombardia", all'atto dell'emissione delle relative fatture;
 - l'importo stimato di € 12.500,00, per l'attività di consulenza che sarà espletata fuori orario di servizio, al conto n. 75.45.07.08 "Ricavi per servizi di consulenze in area a pagamento verso ATS/ASST Lombardia ", all'atto dell'emissione delle relative fatture;
- b) del costo annuale stimato in € 10.093,75, relativo alla remunerazione dell'attività di consulenza resa dal personale fuori orario di servizio, oltre a € 531,25 per il fondo di perequazione, al conto economico n. 80.30.05.08 "Servizi di consulenza sanitaria in area a pagamento" con riferimento all'esercizio di competenza economica del ricavo correlato;
- c) del costo annuo, relativo ai pasti fruiti presso i presidi dell'ASST Nord Milano dal personale dipendente dell'ASST Monza, stimato in circa € 100,00= IVA compresa al conto economico n. 80.40.09.06 "Acquisti di altri servizi non appaltati da ATS e ASST Lombardia", con riferimento all'esercizio di competenza economica del ricavo correlato;
5. di dare mandato al Responsabile del Procedimento per i relativi e conseguenti adempimenti riguardanti il presente provvedimento;
6. di dare altresì atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato all'Albo dell'A.S.S.T. di Monza ai sensi dell'art. 17, della Legge Regionale n. 33/2009 così come risulta modificato dalla L.R. 23/2015.

IL DIRETTORE GENERALE
(Matteo Stocco)

Esprimono parere favorevole:

Il Direttore Amministrativo: Maria Elena Galbusera

Il Direttore Sanitario: Nicola Vincenzo Orfeo

Il Direttore Sociosanitario: Fabio Muscionico



Allegato alla delibera del Direttore Generale n. 1207 del 26 GIU. 2018

Oggetto:

Convenzione tra ASST Nord Milano e ASST Monza per l'esecuzione di prestazioni sanitarie diverse a favore dell'Ospedale Bassini di Cinisello Balsamo e dell'Ospedale "Città di Sesto San Giovanni".

Il Responsabile del Procedimento

Il Direttore S.C. Sistema Controlli Interni e Convenzioni
(Giovanna Cioffi)

Parere in ordine alla regolarità contabile

Il Direttore f.f. S.C. Economico Finanziaria
(Toni Genco)

**CONVENZIONE TRA ASST NORD MILANO E ASST MONZA PER
L'ESECUZIONE DI PRESTAZIONI SANITARIE DIVERSE A
FAVORE DELL'OSPEDALE BASSINI DI CINISELLO BALSAMO E
DELL'OSPEDALE "CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI".**

TRA

ASST Nord Milano con sede legale viale Matteotti n. 83 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) - Codice Fiscale e P. IVA 09320420962 - Uffici Amministrativi, via Castelvetro n. 22 - 20154 Milano, in atto rappresentata dal dott. Fulvio Edoardo Odinolfi nella sua qualità di Direttore Generale e Legale Rappresentante pro-tempore

E

ASST Monza, con sede in Monza (MB), Via Pergolesi n. 33 (C.F. e P.IVA 09314290967), in atto rappresentata dal Direttore Generale, nonché Legale Rappresentante pro tempore dott. Matteo Stocco.

PREMESSO CHE

- l'art. 15, comma 1, della legge 07 agosto 1990, n. 241, autorizza le pubbliche amministrazioni a "concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- art. 43, comma 3, della Legge n. 449 del 27.12.1997, consente alle amministrazioni pubbliche di stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;
- art. 58 del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria, quadriennio 1998-2001, che disciplina l'attività di consulenza dei dirigenti medici e stabilisce che la stessa costituisce una particolare forma di attività a-



ziendale a pagamento, rientrante tra le ipotesi di cui all'art. 55, lett. c), qualora sia richiesta a pagamento all'azienda e svolta fuori dall'orario di servizio, all'esterno delle strutture aziendali;

- Accordo Stato/Regioni del 18.11.2010, che ribadisce quanto stabilito dall'art. 2 del D.P.C.M. 27.03.2000 e dall'art. 15-quinquies, c.3, del D. Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii., ossia il principio di prevalenza dell'attività e dell'impegno orario istituzionale rispetto all'attività svolta fuori orario di servizio che non può superare quello contrattualmente dovuto;
- art. 2, del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, coordinato con legge di conversione 8 novembre 2012, n.189, in quanto l'attività in argomento sarà espletata in conformità alle regole e limitazioni dallo stesso disciplinate;
- con nota prot. n. 21602 del 07.11.2017, (prot. n. 43730 del 14.11.201), l'ASST Nord Milano ha chiesto la disponibilità dell'ASST Monza, a stipulare la convenzione per l'esecuzione di prestazioni sanitarie diverse a favore dei pazienti dell'Ospedale Bassini di Cinisello Balsamo e dell'Ospedale Città di Sesto San Giovanni;
- con nota prot. n. 22443 del 20.11.2017 (prot. n. 44766 del 22.11.2017) l'ASST Nord Milano ha chiesto l'ulteriore disponibilità e la formulazione dell'offerta dell'ASST Monza per attività di consulenza specialistica di neuroradiologia;
- con nota prot. n. 48714 del 22.12.2017, l'ASST Monza ha trasmesso la propria offerta economica e confermato la disponibilità ad espletare l'ulteriore attività richiesta di neuroradiologia;



- con e-mail del 19.03.2018 e del 14.06.2018 l'ASST Nord Milano ha confermato l'accettazione delle modalità e condizioni economiche relative alle attività richieste;
- l'ASST Monza possiede le competenze e professionalità necessarie a soddisfare tale richiesta;
- le Parti in coerenza con i principi sopra richiamati, riconoscono il comune interesse allo svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione, al fine di razionalizzare le risorse e migliorare l'offerta al cittadino;

**TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Art. 1

Le Parti si impegnano a rispettare le premesse che costituiscono parte integrante della presente convenzione, nonché ogni principio, vincolo, modalità e condizione di cui alla vigente normativa in materia.

Art. 2 – Oggetto della convenzione

L'ASST Monza, tramite le proprie strutture, assicura all'ASST Nord Milano l'esecuzione delle prestazioni a favore dei pazienti afferenti all'ospedale "Bassini" di Cinisello Balsamo e all'ospedale Città di Sesto San Giovanni.

Le prestazioni oggetto della presente convenzione e le relative tariffe sono descritte all'art. 4 ed elencate in dettaglio nell'Allegato 1) alla presente convenzione, quale parte integrante e sostanziale.

Art. 3 – Durata della convenzione

La presente convenzione decorre **dalla data di sottoscrizione** e resterà in vigore fino al **30.06.2019**.



Gli eventuali rapporti pregressi intercorsi fra le parti saranno regolati alle medesime condizioni di cui al presente atto.

Ciascuna delle Parti potrà recedere dalla presente convenzione con motivato preavviso di trenta giorni, dandone comunicazione scritta a mezzo raccomandata A/R o via posta certificata PEC.

Il recesso potrà anche essere parziale, relativamente ad una o più fattispecie di prestazioni: anche in tale caso il preavviso sarà di 30 giorni.

Alla scadenza la convenzione potrà essere rinnovata, previo accordo formalizzato tra le Parti. Non è previsto il tacito rinnovo.

Art. 4 – Prestazioni e Compensi

Le prestazioni oggetto della presente convenzione, descritte ed elencate nel citato Allegato 1) saranno erogate alle tariffe e condizioni economiche ivi indicate, dalle seguenti Strutture Complesse dell'ASST Monza:

- MEDICINA NUCLEARE;
- NEUROCHIRURGIA;
- NEURORADIOLOGIA;
- ANATOMIA PATOLOGICA;
- SERVIZIO IMMUNOTRASFUSIONALE (SIMT);
- SS.CC. diverse per visite a parere o consulti.

In particolare le Parti concordano:

PRESTAZIONI DI MEDICINA NUCLEARE, si applicheranno le tariffe del nomenclatore tariffario regionale vigente nel tempo alle quali sarà applicato lo sconto indicato nel citato allegato 1). Nel caso di prestazioni richieste ed erogate in regime di urgenza si applicheranno le tariffe del nomenclatore tariffario regionale vigente nel tempo maggiorate del 25%.



Per le prestazioni non previste dal nomenclatore tariffario regionale si applicheranno le tariffe solventi aziendali, senza sconti né maggiorazioni.

PRESTAZIONI NEUROCHIRURGICHE

L'ASST Monza, tramite la S.C. di Neurochirurgia, rende disponibile le proprie competenze e professionalità per la discussione dei casi e valutazione a distanza di eventuali trasferimenti del paziente presso la medesima ASST.

A tal fine l'ASST Nord Milano rende disponibile la visualizzazione delle immagini diagnostiche mediante connessione informatica tra ASST Nord Milano e ASST Monza; eventuali costi relativi alla connessione informatica sono da considerarsi a carico dell'ASST Nord Milano.

Inoltre ASST Nord Milano autorizza il personale dirigente medico della S.C. di Neurochirurgia dell'ASST Monza ad accedere alle immagini diagnostiche ed al successivo trattamento dei dati, nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento Europeo 2016/679; le informazioni acquisite verranno utilizzate esclusivamente per le finalità dichiarate nella presente convenzione, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, nonché di indispensabilità, trattandosi di dati sensibili.

PRESTAZIONI DI NEURORADIOLOGIA

L'ASST Monza, tramite la S.C. Neuroradiologia, rende disponibile le proprie competenze e professionalità per:

- a) valutazione a distanza, tramite collegamento dei sistemi PACS, di casi urgenti di difficile interpretazione, previo contatto telefonico tra il Dirigente Medico proponente dell'ASST Nord Milano e il Dirigente Medico Neuroradiologo dell'ASST Monza, con disponibilità nei giorni feriali, dalle ore 8,00 alle ore 20,00;

A tal fine l'ASST Nord Milano rende disponibile la visualizzazione delle immagini diagnostiche mediante connessione informatica tra ASST Nord Milano e ASST Monza; eventuali costi relativi alla connessione informatica sono da considerarsi a carico dell'ASST Nord Milano.

Inoltre ASST Nord Milano autorizza il personale dirigente medico della S.C. Neuroradiologia dell'ASST Monza ad accedere alle immagini diagnostiche e al successivo trattamento dei dati, nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento Europeo 2016/679; le informazioni acquisite verranno utilizzate esclusivamente per le finalità dichiarate nella presente convenzione, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, nonché di indispensabilità, trattandosi di dati sensibili,

- b) discussione collegiale dei casi complessi mediante, di norma, n. 2 accessi al mese, per circa n. 2 ore ad accesso, previo contatto telefonico tra il Dirigente Medico proponente dell'ASST Nord Milano e il Dirigente Medico Neuroradiologo dell'ASST Monza, con disponibilità nei giorni feriali, dalle ore 8,00 alle ore 20,00.

PRESTAZIONI DI ANATOMIA PATOLOGICA

L'ASST Monza si impegna ad eseguire per il tramite delle SS.CC. di Anatomia Patologica I e SIMT l'esecuzione delle prestazioni indicate nel citato Allegato 1).

L'ASST Nord Milano si impegna al rispetto delle "Regole di comportamento per l'invio di materiale diagnostico in Anatomia Patologica" indicate nell'Allegato 2) alla presente convenzione, quale parte integrante e sostanziale della stessa.



L'ASST Monza assicura, inoltre, la processazione e la lettura delle biopsie renali secondo le seguenti metodiche:

- a) microscopia ottica (quattro colorazioni: Ematossilina – Eosina, PAS, Tricromica, AFOG, Impregnazione Argentica) + rosso congo in caso di sospetto clinico per amiloide;
- b) immunofluorescenza (su materiale congelato con otto antisieri fluorescenti contro IgG, IgA, IgM, C3, C1q, Fibrinogeno, catene K e λ);
- c) diagnostica ultrastrutturale.

L'esecuzione di dette indagini è effettuata dall'ASST Monza per il tramite del proprio personale sotto il coordinamento e la responsabilità del Direttore della S.C. di Anatomia Patologica I.

L'ASST Nord Milano assicura il trasferimento del "materiale" da e per la S.C. di Anatomia Patologica I dell'ASST Monza, con propri mezzi, proprio personale, propria cura e spese e sotto la propria esclusiva responsabilità, così come per quanto attiene ai relativi referti che saranno correlati dalla copia della richiesta sulla quale saranno indicate le indagini ritenute eventualmente necessarie.

La refertazione da parte dell'ASST Monza dovrà essere effettuata entro un tempo massimo di 10 giorni solari dal ricevimento del campione biotico per la microscopia ottica ed un massimo di 45 giorni solari dal ricevimento del campione biotico per la microscopia elettronica. In caso di urgenza la tempistica per la refertazione verrà concordata tra i Responsabili delle due rispettive Aziende.

PRESTAZIONI IMMUNOTRASFUSIONALI (SIMT)

L'ASST Monza si impegna ad eseguire, previo accordo telefonico (039-



2333410 oppure 331-5764453) per il tramite della S.C. SIMT, alle tariffe previste dal nomenclatore tariffario regionale vigente nel tempo, l'esecuzione delle sotto indicate prestazioni:

- Aspirato midollare (cod. D.M. 90.63.3);
- Immunofenotipo, tipizzazione sottopopolazioni di cellule del sangue (cod. D.M. 90.81.5).

Il materiale da analizzare dovrà essere debitamente elencato in apposita bolla di accompagnamento e consegnato alla Struttura Complessa interessata e dovrà inoltre riportare l'orario di prelievo del materiale da analizzare.

PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

- visite a parere o consulti particolari solo in elezione (presso le strutture della ASST Monza oppure, in caso di pazienti non trasportabili, presso i Presidi Ospedalieri di Cinisello Balsamo e di Sesto San Giovanni della ASST Nord Milano) non quantificabili preventivamente, da svolgersi previo contatto tra i colleghi richiedenti e le Strutture esecutrici;
- per ogni visita/consulto effettuato presso le strutture dell'ASST Monza è previsto un compenso di € 35,00/prestazione. Per l'attività eseguita presso i Presidi Ospedalieri di Cinisello Balsamo e di Sesto San Giovanni da parte dei Dirigenti medici interessati il compenso orario riconosciuto è pari a € 100,00/ora; nel calcolo delle ore effettuate per l'attività in questione occorrerà tener conto di n. 1 ora aggiuntiva riferibile al tempo di percorrenza di andata e ritorno tra ASST Monza e i citati Presidi Ospedalieri della ASST Nord Milano.

Art. 5 – Pasti e parcheggio personale dell'ASST Monza



L'ASST Nord Milano si impegna a fornire al personale dell'ASST Monza, che svolge l'attività di cui al presente accordo, l'erogazione del pasto, se richiesto, presso la mensa aziendale dell'ospedale Bassini o dell'ospedale Città di Sesto San Giovanni, al costo sostenuto dall'ASST Nord Milano stessa, la quale provvederà a fatturare tale importo con cadenza mensile all'ASST Monza, che provvederà al pagamento entro 60 giorni dalla data di emissione fattura. L'ASST Nord Milano consentirà, altresì, al medesimo personale l'ingresso al parcheggio aziendale dell'ospedale Bassini e dell'ospedale Città di Sesto San Giovanni, a titolo gratuito.

Art. 6 - Responsabili del servizio

Le Parti individuano i seguenti responsabili per tutte le attività inerenti al servizio disciplinato dal presente contratto:

1. la Direzione Medica di Monza per l'ASST Monza;
2. le Direzioni Mediche dell'ospedale Bassini e dell'ospedale Città di Sesto San Giovanni per l'ASST Nord Milano.

Art. 7 – Rendicontazione e fatturazione

L'ASST Monza, a cadenza trimestrale, emetterà fattura relativa alle prestazioni/ore di attività rese nell'ambito della presente convenzione.

All'emissione della fattura l'ASST di Monza provvederà a trasmettere elenco dettagliato delle prestazioni erogate e delle relative tariffe applicate.

L'ASST Nord Milano provvederà al pagamento della fattura entro 60 giorni dalla data di emissione. In caso di ritardato pagamento dovranno essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del saggio legale, così come previsto dalla legislazione vigente.

Art. 8 – Responsabilità



L'ASST Nord Milano è responsabile di tutte le attività dalla stessa svolte, non residuando in capo alla ASST Monza alcuna conseguenza pregiudizievole.

Del pari, l'ASST di Monza mantiene in capo a sé ogni responsabilità correlata all'attività dalla medesima e dai suoi sanitari svolta.

Si dà atto che le Parti hanno in corso polizze per la Responsabilità Civile verso terzi, a garanzia, tra l'altro, dell'attività prestata dai dipendenti e per conto delle stesse ASST.

Durante lo svolgimento dell'attività dei dipendenti fuori orario di servizio non è prevista la copertura INAIL.

Art. 9 - Privacy e trattamento dati

Le Parti danno atto che i dati di cui vengono a conoscenza nell'espletamento della presente convenzione, conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività in oggetto, saranno trattati in conformità a quanto previsto dal Regolamento 2016/679/UE (di seguito anche solo "Regolamento UE") e dalla successiva normativa nazionale di armonizzazione, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati anche sensibili o idonei a rivelare lo stato di salute.

Atteso che la titolarità dei dati rimane in capo all'ASST Nord Milano, le Parti si impegnano sin d'ora a disciplinare la materia di trattamento dei dati e della sicurezza delle informazioni, nonché la nomina di ASST Monza quale Responsabile del Trattamento a norma degli artt. 28 e 29 del Regolamento UE, con successivo atto giuridico.

Art. 10 – Codice etico e di comportamento

Le Parti dichiarano di accettare il contenuto dei rispettivi Piani triennali per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ex Legge n. 190/2012 e dei Codici Etici e di comportamento di cui hanno preso visione sui rispettivi siti aziendali e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute. La violazione dei citati Codici da parte dei contraenti, comporterà la risoluzione del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto degli stessi di chiedere e ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

Art. 11 - Modifiche

Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere concordate tra le parti e formalizzate per iscritto. Tali modifiche entreranno in vigore dal giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'atto di approvazione delle modifiche stesse.

Art. 12 – Pubblicazione, imposte e registrazione

La presente convenzione:

- è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, c.1, lett. d) e c.2 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*", come modificato dal D. Lgs. n. 97 del 25 maggio 2016;
- è soggetta ad imposta di bollo, a carico dell'ASST Nord Milano, ai sensi del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, la quale ha provveduto al versamento dovuto tramite mod. F23 di detta imposta;



- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, I comma, n. 19 del D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, II comma, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Eventuali oneri, inerenti e conseguenti alla presente convenzione, se dovuti, sono a carico dell'ASST Nord Milano.

Art. 13 – Foro competente

Per qualunque controversia derivante dalla presente convenzione, è eletto Foro esclusivo quello di Monza.

Letto, confermato e sottoscritto, in forma elettronica ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 179/2012 convertito in Legge n. 221 del 17.12.2012.

Per ASST Nord Milano

Il Direttore Generale

Dott. Fulvio Edoardo Odinolfi

Per ASST Monza

Il Direttore Generale

Dott. Matteo Stocco

Copia non utilizzabile per fini legali

Q

| DISCIPLINA | Cod. Nomenclatore tariffario | Descrizione prestazione | Tariffe in convenzione | Tariffa solvente | % di sconto su tariffe nomenclatore tariffario regionale vigente | Allegato 1 Maggiorazione 25% (urgenza) tariffe nomenclatore tariffario regionale |
|-------------------------------------|------------------------------|--|---|------------------|--|---|
| MEDICINA NUCLEARE | 92 11 6 | Tomoscintigrafia cerebrale (PET) studio qualitativo ** | Nomenclatore tariffario regionale vigente | | 10% | 25% |
| MEDICINA NUCLEARE | 92 18 6 | Tomoscintigrafia globale corporea (PET) ** | Nomenclatore tariffario regionale vigente | | 10% | 25% |
| MEDICINA NUCLEARE | 92 15 1 | Scintigrafia polmonare perfusionale | Nomenclatore tariffario regionale vigente | | 10% | 25% |
| MEDICINA NUCLEARE | 92 15 2 | Scintigrafia polmonare ventilatoria | Nomenclatore tariffario regionale vigente | | 10% | 25% |
| MEDICINA NUCLEARE | 92 09 2 | Tomoscintigrafia miocardica (SPET) stress | Nomenclatore tariffario regionale vigente | | 10% | 25% |
| MEDICINA NUCLEARE | 92 09 2 | Tomoscintigrafia miocardica (SPET) rest | Nomenclatore tariffario regionale vigente | | 10% | 25% |
| MEDICINA NUCLEARE | 92 13 | Scintigrafia delle paratiroidi | Nomenclatore tariffario regionale vigente | | 10% | 25% |
| MEDICINA NUCLEARE | 92 16 1 | Scintigrafia linfatica e linfoghiandola segmentana | Nomenclatore tariffario regionale vigente | | 10% | 25% |
| MEDICINA NUCLEARE | 92 03 1 | Scintigrafia renale | Nomenclatore tariffario regionale vigente | | 10% | 25% |
| MEDICINA NUCLEARE | 92 03 3 | Scintigrafia renale sequenziale | Nomenclatore tariffario regionale vigente | | 10% | 25% |
| MEDICINA NUCLEARE | 92 14 1 | Scintigrafia ossea o articolare segmentana | Nomenclatore tariffario regionale vigente | | 10% | 25% |
| MEDICINA NUCLEARE | 92 14 2 | Scintigrafia ossea o articolare segmentana polifasica | Nomenclatore tariffario regionale vigente | | 10% | 25% |
| MEDICINA NUCLEARE | 92 01 3 | Scintigrafia tiroidea | Nomenclatore tariffario regionale vigente | | 10% | 25% |
| MEDICINA NUCLEARE | 92 15 3 | STUDIO QUANTITATIVO DIFFERENZIALE DELLA FUNZIONE POLMONARE | Nomenclatore tariffario regionale vigente | | 10% | 25% |
| MEDICINA NUCLEARE | 92 18 2 | Scintigrafia ossea o articolare total body | Nomenclatore tariffario regionale vigente | | 10% | 25% |
| MEDICINA NUCLEARE | 92 18 4 | SCINTIGRAFIA GLOBALE CORPOREA CON CELLULE AUTOLOGHE MARCATE | Nomenclatore tariffario regionale vigente | | 10% | 25% |
| MEDICINA NUCLEARE | 87.69.1 | Altre procedure diagnostiche sull'apparato digerente | Nomenclatore tariffario regionale vigente | | 10% | 25% |
| ANATOMIA PATOLOGICA | no cod DM | Microscopia ottica | Tariffa solvente | € 80.00 | 0% | 0% |
| ANATOMIA PATOLOGICA | no cod DM | Immunofluorescenza | Tariffa solvente | € 140.00 | 0% | 0% |
| ANATOMIA PATOLOGICA | no cod DM | Diagnostica ultrastrutturale | Tariffa solvente | € 290.00 | 0% | 0% |
| ANATOMIA PATOLOGICA | no cod DM | Archiviazione informatizzata immagini | Tariffa solvente | € 50.00 | 0% | 0% |
| ANATOMIA PATOLOGICA | no cod DM | Pacchetto 1 microscopia ottica + immunofluorescenza + archivio | Tariffa solvente | € 220.00 | 0% | 0% |
| ANATOMIA PATOLOGICA | no cod DM | Pacchetto 2: microscopia ottica + immunofluorescenza + diagnostica ultrastrutturale + archivio | Tariffa solvente | € 440.00 | 0% | 0% |
| SERVIZIO IMMUNOTRASFUSIONALE - SIMT | 90 63 3 | Aspirato midollare | Nomenclatore tariffario regionale vigente | | 0% | 0% |
| SERVIZIO IMMUNOTRASFUSIONALE - SIMT | 90 61 5 | Immunofenotipo, tipizzazione sottopopolazione di cellule del sangue (per ciascun anticorpo utilizzato) | Nomenclatore tariffario regionale vigente | | 0% | 0% |
| CONSULTI | | Visita / Consulto c/o P.P.OO. dell'ASST Monza | Tariffa solvente | € 35.00 | 0% | 0% |
| CONSULTI | | Visita / Consulto c/o P.O. Bassini/P.O. Città di Sesto S.G. | Tariffa solvente | € 100.00 | 0% | 0% |
| CONSULTI | | Viaggio a/r per visita/consulto c/o P.O. Bassini/P.O. Città di Sesto S.G. | Tariffa solvente | € 100.00 | 0% | 0% |
| NEURORADIOLOGIA | | Valutazione a distanza di esami neuroradiologici complessi | tariffa solvente | € 120.00 | 0% | 0% |
| NEURORADIOLOGIA | | discussioni collegiali c/o P.O. Bassini e P.O. Città di Sesto San Giovanni | tariffa solvente ad accesso | € 500.00 | 0% | 0% |

Q

Allegato 2)

Anatomia Patologica – Regole di comportamento per l'invio di materiale diagnostico in Anatomia Patologica e Genetica Medica.

(Queste informazioni corrispondono a quanto indicato dal documento aziendale PAC/ANP-DP-004).

MODALITA' DI RICHIESTA, CONSERVAZIONE E CONSEGNA DI MATERIALE PER ESAME ISTOLOGICO

MODULO DI RICHIESTA

(in caso di convenzioni, concordare con la Segreteria della S.C. Anatomia Patologica I della ASST Monza il modulo e il contenuto del modulo da utilizzare, in forma cartacea o digitale)

Deve essere sempre compilato in modo chiaro e deve contenere:

a) Identificazione del paziente

- cognome, nome, sesso (*in stampatello*)
- data e luogo di nascita
- indirizzo completo (*se paziente ambulatoriale*)
- tessera sanitaria
- etichetta identificativa con numero di ricovero (*se paziente ricoverato*)

b) Identificazione del mittente

- reparto di degenza o ambulatorio
- medico richiedente

c) Identificazione del campione

- tipo di prelievo o di intervento chirurgico effettuato
- materiale inviato
- sede o sedi di prelievo
- indicazioni topografiche (**ATTENZIONE: Destra = DX; Sinistra = SN o SIN**)
- data del prelievo

d) Dati clinici

- notizie anamnestiche essenziali
- esami isto o citologici precedenti
- esami radiologici e/o di laboratorio significativi
- eventuali trattamenti in corso o pregressi
- eventuali patologie infettive rilevanti (epatite da HBV o HBC, infezione da HIV, malattie da prioni)
- per pazienti ginecologiche: data ultime mestruazioni
- diagnosi clinica certa o presunta
- quesiti per il patologo.

d

CONSERVAZIONE E INVIO

Il materiale da esaminare va introdotto in contenitori di plastica monouso di dimensioni idonee in relazione alle dimensioni dei campioni stessi senza nessun liquido fissativo, se la consegna in laboratorio viene effettuata immediatamente per i frammenti biotici o entro 1 ora per i pezzi operatori (NB: prevenire l'essiccamento di agobiopsie sottili utilizzando un supporto umettato di fisiologica); in caso contrario è obbligatorio aggiungere, come liquido fissativo, della formalina al 10% tamponata (pH.7) fornita dalla Farmacia, direttamente dal nostro laboratorio o da fornitore certificato. Si ricorda che il fissativo va aggiunto in quantità pari almeno a 10 volte il volume del campione.

I frammenti biotici fissati devono pervenire in giornata, in quanto la permanenza prolungata in formalina li danneggia. I pezzi operatori fissati devono pervenire prima possibile in quanto una permanenza superiore alle 24 ore in formalina rende difficoltoso il campionamento macroscopico e l'esecuzione di eventuali metodiche speciali (immunocitochimica) a scapito della qualità finale dell'esame.

In caso di invio di più pezzi dello stesso paziente, segnare con un pennarello indelebile alcoolresistente sul contenitore la sede e la lateralità di ogni prelievo e i dati necessari per l'identificazione del caso.

Le biopsie osteomidollari (B.O.M.) vanno inviate immediatamente dopo il prelievo perché vanno incontro ad un processo di fissazione/decalcificazione particolare.

Le biopsie renali e le biopsie che debbono essere utilizzate per indagini con tecniche di immunofluorescenza devono essere inviate immediatamente con modalità stabilite direttamente con il nostro laboratorio.